COMUNE DI BISEGNA

PROVINCIA DI L’AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N 27**

DEL **14/05/2021**

OGGETTO: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS N. 118/2011. ESECIZIO DELL’OPZIONI DI NON TENERE LA CONTABILITA’ ECONOMICO –PATRIMONIALE (COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI (ART. 57, C.2- TER D.L. N. 124/2019).

# L’anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno 14 del mese di **MAGGIO alle 19,00.** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PRE | ASS. |
| MERCURI ANTONIO | Sindaco |  |  |
| D’ARCANGELO SILVIO | Vicesindaco |  |  |
| BERARDINI REGINO | Assessore |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Cesidio Falcone**

Il Sindaco Mercuri Antonio , constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n, 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e del loro organismi”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Atteso che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire di raccordare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio con

quelli adottati in ambito europeo;

• Tenuto conto che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

Ricordato sinteticamente che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

* l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi deli art 170, d.Lgs. n, 267/2000;
* L’adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
* L’applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
* l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n..118/2011;
* l'adozione della contabilità economico-patrimoniale,

Rilevato invece che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, l'art. 232, c. 2, Dlgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede la possibilità di tenere la contabilità economico-patrimoniale;

Preso atto, inoltre, che qualora l'ente eserciti la facoltà di cu all'art. 232,c.2, TUÉL, lo stesso comma prevede che "Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente";

Ritenuto" opportuno, In considerazione delle suddette difficoltà gestionali , esercitare la facoltà concessa dall'art. 232; c. 2 e dunque di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

Preso atto, in ogni caso , che l'ente, al Sensi del art. 232, C. 2, TUEL, deve allegare al rendiconto di gestione una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, .n. 118, e con modalità semplificate individuate ,con decreto del Ministero dell'economia delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali 10 novembre 2020 (in gazzetta Ufficiale n. 296 del 25 novembre 2020);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente recita: "La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (DAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009."

Rilevato inoltre che il suddetto decreto dispone: "Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL."

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n, 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.M. 10 novembre 2020 ad oggetto: "Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviano la contabilità economica-patrimoniale,

Cori voti unanimi

DELIBERA

1. di avvalersi, per le motivazioni esposte in premesse ale quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, e. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.090 abitanti di tenere la contabilità. economico-patrimoniale;
2. prendete atto che il presente atto rappresenta anche l'esercizio della facoltà di predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233 bis, c. 3, TUEL, poiché gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato;
3. di dare, ogni caso, che l’ente allegherà al rendiconto di gestione una situazione patrimoniale, al 31 dicembre dell’anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011,118, e con le modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per gli affari regionali 10 novembre 202O (in Gazzetta Ufficiale n.293 del 25 Novembre 2020);
4. di trasmettere il presente provvedimento:

* a tutti i responsabili di servizio;
* all'organo di revisione economico-finanziaria;
* alla BDAP;

Infine, la Giunta Comunale, con separata votazione, espressa nei termini che seguono

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma , del D.lgs. n.267/2000.

# Letto, confermato e sottoscritto

# IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Antonio Mercuri

# F.to Dr.Cesidio FALCONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si attesta che copia della suestesa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.bisegna.aq.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/04/2021, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 ed art.32, comma 1, della L.n.69/2009.

Bisegna, 11/06/2021

ILSEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Cesidio FALCONE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione

X - è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno

(art.134, co.4 D.Lgs. 267/2000);

* è divenuta esecutiva il giorno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, perché decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione (art.134, co.3 D.Lgs.267/2000).

Bisegna, 11/06/2021

ILSEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Cesidio FALCONE

**PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA.**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U.E.L. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

**PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE.**

Per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U.E.L. 267/2000,

Si esprime parere FAVOREVOLE.

F.to Dr. Cesidio FALCONE